



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 338

Caserta 08 GIU. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06:

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie.

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l’emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa.

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*” il quale prevede:

- all’ art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolare l'art. 12 del succitato DM che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, che definisce espressamente il Piano di bacino come "piano territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".

Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175".

Viste le Delibere n. 1 e n. 2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte, Lazio-parte, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Considerato che i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2009, a seguito dell'approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripermetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed all'approvazione della Variante al Piano stesso;

Considerato inoltre che è previsto che i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali ripermetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -bis, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

Vista la nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

“L’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell’art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’avalimento anche mediante delega di firma, o con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all’approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all’art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell’intesa di avalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”;

Vista la nota prot.n. 3508 del 11/08/15, con la quale il Comune di Presenzano (CE) ha richiesto l’avvio della procedura di modifica alla perimetrazione del PSAI-Rf per le località *Fossa della Neve; Presenzano Est; Pietra Liscia*, trasmettendo uno studio geologico-geotecnico-idraulico;

Vista la nota prot.n. 5344 del 04/11/16, con la quale il Comune di Presenzano (CE) ha richiesto l’avvio del procedimento di modifica alla perimetrazione del PSAI-Rf per la località *Masseria Quercia*, trasmettendo uno studio geologico-geotecnico-idraulico;

Considerato che per i settori di territorio succitati, il PsAI-Rf individua ambiti morfologici nei quali sono stati riconosciuti indicatori di alimentazione, transito e accumulo/invasione, di fenomeni pregressi a massima intensità attesa alta (ZOB, vallecole, falda detritica, conoidi) e che la presenza di tali elementi ha condotto a classificare i suddetti settori di territorio come “*Area a rischio potenzialmente alto-Rpa*”, “*Area di attenzione potenzialmente alta-Apa*” ed “*Area di alta attenzione-A4*”;

Visto che gli approfondimenti eseguiti, basati su indagini di campagna (rilevamento geologico e geomorfologico, 44 trincee geognostiche, 63 pozzetti esplorativi) e su studi idrologico-idraulici di dettaglio, (dotati di analisi e modellazioni fluidodinamiche per i flussi iperconcentrati e per i debris-flow), hanno permesso di rimodulare l’estensione e la posizione delle aree perimetrate suddette per le quali è stata elaborata una specifica proposta di variante al PsAI-rf (scala 1/25.000);

Tenuto conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di frana dell’ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, è stata proposta una modifica dell’estensione e dei perimetri delle suddette aree perimetrate che, oltre a ridefinire in diminuzione alcune aree a rischio/attenzione, individua e perimetra anche nuove aree non altrimenti perimetrate nel vigente PsAI-rf;

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 Dicembre 2017, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ha partecipato, come condiviso con la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai componenti della suddetta Conferenza Istituzionale il percorso predisposto per il completamento dell’iter previsto dalle norme vigenti di tutte le ripermetrazioni inerenti i territori delle ex Autorità di Bacino;

Ritenuto che ricorrano, i presupposti per avviare il suddetto iter di adozione del progetto di Variante al P.s.A.I.-rischio da frana, relativamente a settori del territorio comunale di Presenzano (CE), anche in considerazione che eventuali integrazioni agli studi ed alla documentazione sino ad oggi prodotta possono essere valutate in sede di Conferenza Programmatica di cui al comma 3 dell’art. 68 del D.Lgs. 152/06.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 1) Di adottare, ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la proposta di ripermimetrazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno relativamente alle località *Fossa della Neve, Presenzano Est, Pietra Liscia e Masseria Quercia* in settori di territorio del Comune di Presenzano (CE).

ART. 2) La proposta di ripermimetrazione di cui al precedente art. 1, si qualifica come *Progetto di Variante* al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana dell'ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per i territori interessati.

ART. 3) Gli elaborati prodotti per la ripermimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di seguito specificati, sono parte integrante del presente decreto:

- Stralcio della “Carta degli scenari di rischio”, in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 relativo al settore di territorio oggetto di modifica;
- Stralcio della “Carta degli scenari di rischio”, in scala 1:25.000, contenente la modifica alla perimetrizzazione delle aree a rischio;

Art.4 Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale copia integrale dello stesso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 5) Il presente Decreto e gli allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale (www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it); e depositati, presso la sede di Caserta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, presso la Regione Campania-Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, presso la Provincia di Napoli e presso il Comune di Napoli, affinché chiunque interessato possa prendere visione, consultare la documentazione e presentare eventuali osservazioni. La consultazione avrà una durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale; le eventuali osservazioni potranno essere inoltrate, nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, presso l'*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Geol. Vera Corbelli